COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

63.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERVADEI

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 661

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

FRACANZANI ed altri: Nuove norme in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere (*Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (776-2570-*B*) 661

PRESIDENTE 661, 662, 663

ALESI 662

ERMINERO 663

FRACANZANI 663

GIRARDIN, *Relatore* 661

GUERRINI RODOLFO 662

La seduta comincia alle 16,30.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Zucchini e Guerrini Rodolfo sostituiscono per la discussione del presente provvedimento rispettivamente i deputati Ceravolo Domenico e Di Puccio.

Discussione della proposta di legge Fracanzani ed altri: Nuove norme in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere *(Approvata in un testo unificato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato)* (776-2570-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fracanzani, Giraudi, Romanato, Storchi, Miroglio, Giordano, Girardin, Bodrato; Storchi, Girardin, Gui, Miotti Carli Amalia e Fracanzani: « Nuove norme in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere », approvata dalla nostra Commissione in un testo unificato nella seduta del 19 febbraio 1971 e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 luglio 1971.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Girardin.

GIRARDIN, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, la nostra Commissione nella seduta del 19 febbraio 1971 ha approvato un testo unificato di due proposte di legge riguardanti nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere. La IX Commissione del Senato nella seduta del 29 luglio 1971 ha modificato profondamente, sia nella sostanza che nella forma, il testo trasmesso

dalla Camera dei Deputati. Mi limiterò a sottolineare quelle che a mio parere sono le differenze maggiori fra i due testi.

Il Senato, a differenza di quanto aveva fatto la nostra Commissione, non ha ritenuto di mantenere la disciplina della ricerca delle cave e delle torbiere, limitandosi alla coltivazione. All'articolo 1, già 2 del testo approvato dalla nostra Commissione, il Senato ha reintrodotto, richiamandosi all'articolo 45 della vecchia legge mineraria, il principio che le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo, principio che non era sancito nel nostro testo. Sempre all'articolo 1 il Senato ha ampliato la casistica e soprattutto le indicazioni per la legiferazione da parte delle Regioni sulla materia ed io credo che sostanzialmente, salvo alcune osservazioni, tali modifiche possano essere accettate.

All'articolo 2, già 3 nel testo approvato dalla nostra Commissione, il Senato ha introdotto il criterio, escluso da noi, che il silenzio dell'amministrazione pubblica – in questo caso si tratta della Regione e dei suoi organi – equivale ad assenso qualora entro novanta giorni non intervenga una decisione da parte del presidente della giunta regionale. Ciò riguarda le norme transitorie. Mi pare che questo sia un argomento che dovrebbe essere approfondito dalla Commissione Affari costituzionali, in quanto ritengo che tale argomento contrasti con gli statuti regionali; infatti quello della Regione veneta, e penso anche gli altri, stabilisce una norma in senso contrario, e cioè che il silenzio equivale a negazione dell'autorizzazione amministrativa.

Inoltre, in attesa che le Regioni esercitino le potestà normative in materia, il Senato ha introdotto la distinzione fra le cave e le torbiere in coltivazione da meno e quelle da più di due anni. Nel primo caso deve essere richiesta l'autorizzazione, mentre nel secondo è sufficiente la semplice denuncia, subordinata però a determinati impegni e limitazioni che le Regioni possono stabilire. Anche questo è un aspetto da discutere dal punto di vista costituzionale e su di esso il parere della Commissione Affari costituzionali sarà certamente fondamentale.

All'articolo 3 il Senato ha introdotto una modifica importante laddove si afferma che il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera è corrisposto agli aventi diritto. Non è indicato, però, il soggetto, che credo debba essere il subentrante. Anche su questo aspetto è importante che si pronunci la Commissione Affari costituzionali.

A questo punto io proporrei, in considerazione anche della delicatezza della materia, la nomina di un Comitato ristretto, che possa approfondire tutti questi aspetti. Inoltre credo che sia più agevole, in sede di Comitato ristretto, poter consultare degli esperti e valersi della collaborazione dei funzionari del Ministero dell'industria e commercio.

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione, esaminiamo la proposta del relatore.

GUERRINI RODOLFO. Senza entrare nei particolari, mi dichiaro d'accordo con i rilievi formulati dall'onorevole relatore. Per mio conto, ne avrei degli altri da formulare. Per esempio, potrebbe essere opportuno assegnare al Comitato ristretto il compito di esaminare comparativamente i due testi, al fine di addivenire possibilmente ad un testo unico che tenga presente il testo approvato dalla nostra Commissione; il tutto alla luce dei decreti delegati che trasferiscono poteri e competenze alle Regioni.

Nel fabbraio scorso allorquando discutemmo di questa materia ancora non eravamo di fronte a questi decreti delegati, al contrario di oggi; in particolare per quanto riguarda il decreto delegato che concerne la materia delle cave e delle torbiere. Oggi dunque siamo di fronte alla necessità di coordinare questo provvedimento con tutto ciò che è già contenuto nei decreti delegati, e con le osservazioni che le varie Regioni hanno già formulato a seguito di un loro dibattito. Per esempio, la Regione toscana ha svolto tutta una serie di consultazioni presso province e comuni ed è pervenuta non solo a delle osservazioni ma anche a delle proposte concrete.

Per concludere, sono perfettamente d'accordo che il Comitato ristretto eventualmente si avvalga della consulenza dei tecnici del Ministero; sarà altresì necessario che esso consulti quanto meno le Regioni più interessate al problema.

ALESI. Concordo con l'esposizione formulata dall'onorevole Relatore; per altro vorrei suggerire una certa sollecitudine nell'approvazione della proposta di legge oggi al nostro esame. Non entro nel merito del principio della disponibilità, ma vorrei soltanto soffermarmi sul concetto che il silenzio equivale ad assenso, che io ritengo importante proprio al fine di evitare una eventuale interruzione di

attività, tanto più che la revocabilità della autorizzazione è sempre prevista. Per quanto riguarda la ricerca dei giacimenti non ritengo che il problema sia stato affrontato nella maniera corretta; mentre per quanto concerne le cave in esercizio e quelle che si apriranno in futuro, penso che il Senato si sia preoccupato proprio di non interrompere quella che è una attività in atto. Anche a questo proposito ritengo che non ci sia nulla di preoccupante nel testo approvato dal Senato, in quanto anche in questa occasione c'è sempre la facoltà da parte delle autorità di imporre delle salvaguardie, ed inoltre vige sempre il principio della revocabilità dell'autorizzazione.

ERMINERO. Dichiaro il mio assenso alla proposta di nominare un Comitato ristretto, con la viva preghiera che si arrivi ad una rapida approvazione della proposta di legge oggi al nostro esame.

FRACANZANI. Sono d'accordo su molti punti toccati dagli onorevoli colleghi, anche se sono di diverso parere per quanto riguarda il principio secondo cui il silenzio vale come assenso. Vorrei soltanto dire che un eventuale Comitato ristretto dovrebbe tenere conto del fatto che la differenza tra il testo approvato dalla nostra Commissione ed il testo approvato dalla competente Commissione del Senato è sostanziale; e che dunque non si tratta di ricercare confusi compromessi tra due linee che sono in certa misura alternative. Non si deve dimenticare che con questo provvedimento noi andiamo a varare una piccola legge-cornice che influirà su tutta la normativa futura delle Regioni d'talia.

PRESIDENTE. Dal momento che vi è unanimità di consensi sulla proposta formulata dall'onorevole Relatore, può rimanere stabilito, se non vi sono obiezioni, che del proposto Comitato ristretto sono chiamati a far parte, oltre al Relatore che lo presiede, i deputati Alesi, Corti, Assante, Baldani Guerra, Guerrini Rodolfo, Erminero, Zucchini, Romualdi e Scianatico.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO